



Prefettura di Catanzaro

Area II bis- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

data e numero, del protocollo

Ai sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di CATANZARO
VIA PEC

Ai sigg.ri Commissari dei Comuni della provincia di CATANZARO
VIA PEC

OGGETTO: GUILMI (CH) – Trasmissione ordinanza n. 18 datata 29 novembre 2019 relativa ai servizi cimiteriali.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'ordinanza n. 18 datata 29 novembre 2019 relativa ai servizi cimiteriali adottate dal Sindaco del Comune di **GUILMI (CH)**

Il Capo di Gabinetto
(Iannuzzi)



COMUNE DI GUILMI

PROVINCIA DI CHIETI

☎ 0872/869146 - Fax 0872/869214 - Via Italia n. 54 - CAP. 66050 - Cod. Fisc. e P. IVA 00254250699 - c.c.p. 12787669
e-mail: comunediguilmi@libero.it

Guilmi li, 29 novembre 2019

ORDINANZA n. 18/2019

OGGETTO: Esumazioni ordinarie per concessioni cimiteriali scadute

IL SINDACO

Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Premesso che nel cimitero del Comune di Guilmi non risulta, in atto, più alcuna disponibilità di spazi ed aree da destinare alle ordinarie tumulazioni di salme e che a causa di tale carenza è necessario ed urgente reperire altro spazio ed altri loculi;

Richiamato l'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 che detta: "... 1) Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...";

Accertato che per molte salme presenti nel cimitero di questo Comune, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni per cui si può procedere alla loro esumazione;

Considerato che dette operazioni cimiteriali di esumazioni ordinarie sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente;

Dato atto che il Comune ha emanato già un anno fa apposito avviso pubblico mediante il quale avvisava della necessità di provvedere alle esumazioni di una parte del Cimitero;

Ritenuto di dover procedere di conseguenza;

RENDE NOTO

Lo schema delle concessioni che verranno revocate e le prossime esumazioni tramite l'elenco allegato alla presente, il quale resterà esposto fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line e mediante affissione all'ingresso e all'interno del Cimitero Comunale;

ORDINA

- La revoca delle concessioni cimiteriali interessate dalle operazioni di cui appresso e riportate nell'elenco allegato;
- L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'esumazione ordinaria delle sepolture di cui all'allegato elenco per il giorno 29.11.2019 e fino a loro conclusione;
- Di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme esumate;
- Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

INFORMA

- 1) che le spese per le citate operazioni di esumazione e traslazione sono a totale carico dell'Amministrazione comunale senza alcun onere per i familiari se non quelli derivanti dalle operazioni susseguenti alla normale esumazione come meglio evidenziate nei punti seguenti;
- 2) Nel caso di completa mineralizzazione, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:
 - Entro i successivi 20 gg dall'esumazione, all'interno di loculi o cappelle di famiglia già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassetine di zinco contenenti i resti e corredate di cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della data fissata per la tumulazione;
 - Nell'ossario comune.
 - Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti.
 - Tumulati in ossari concessi, qualora disponibili, dall'Amministrazione comunale al costo stabilito secondo regolamento Comunale;
- 3) che nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno a scelta dei congiunti:
 - Essere inumati all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni, con il conseguente posizionamento della lapide funeraria;
 - Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti
- 4) In mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, gli stessi saranno raccolti in apposito contenitore corredato da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli uffici, di scegliere la destinazione desiderata, dopo di che, trascorso inutilmente tale tempo e non sia stato presentato alcun interesse, gli stessi saranno collocati in forma promiscua ed indistinta per la conservazione collettiva delle ossa in ossario comune.
- 5) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari le salme eventualmente non completamente mineralizzate verranno inumate d'ufficio per ulteriori 5 (cinque) anni a norma di legge;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio nonché affissa all'interno e all'ingresso del Cimitero fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;
- Che i resti mortali dei defunti esumati vengano raccolti in apposite cassette di zinco riposte nei modi previsti e sopra descritti;
- Che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:
 - all'Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti
 - alla Prefettura di Chieti per la sua divulgazione

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.



Il Sindaco
Roberto Ricca

